



G.E.V Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria del Parco del Serio  
Prontuario delle Sanzioni



**ISTITUZIONE: ENTE PARCO REGIONALE DEL SERIO**

**- L.R. 1 giugno 1985 n. 70** - Legge istitutiva del parco.

**- Norme Tecniche di Attuazione** - Delibera Giunta regionale n. X / 4428 del 30 Novembre 2015. Variante – IV (in vigore per effetto dell'art. 19 - L.R. 30 novembre 1983 n. 86)

**Riserva Naturale PALATA MENASCIUTTO E LAGHETTO DEI RIFLESSI**

Violazioni: vedi Delibera Istitutiva Consiglio Regionale **28 luglio 1988 n. IV/1178** e piano della Riserva Naturale allegato alla delibera **23 gennaio 1998 n. 34326**.

Sanzione amministrativa: art. 28, art. 29 o art. 30 L.R. 30 novembre 1983 n. 86, a favore Ente Parco.

**Riserva Naturale MALPAGA – BASELLA**

Violazioni: vedi Delibera Istitutiva Consiglio Regionale **24 Ottobre 2017 n°X/ 1643**

Sanzione amministrativa: art. 28, art. 29 o art. 30 L.R. 30 novembre 1983 n. 86, a favore Ente Parco.

**RAPPORTO TECNICO VERBALE DI SEGNALAZIONE**

In caso di violazioni gravi configurabili come reati per i quali le Gev non possono procedere ad accertamento. Esempi: opere edificatorie, baracche, tombinature, recinzioni, strade, posizionamento canaline, cementificazione rogge e canali irrigui, e quant'altro si ritenga essere reato.

Alcune situazioni si configurano come illeciti e reati, in tal caso si esegue un verbale di segnalazione e un verbale di accertamento.

**PRELIEVO ACQUA DAL FIUME**

Necessita l'autorizzazione del Genio Civile Provincia, eventuali opere per facilitare l'accesso al fiume devono essere autorizzate dal Consorzio del Parco e dal Comune in cui trovasi.

**SANZIONI AMMINISTRATIVE NUMERI C/C.P.**

Parco Fiume Serio: c.c.p. **46218574** - scritti difensivi Ente Parco Serio – P.zza Rocca, 1.

Amministrazione Provinciale di Bergamo: c.c.p. **15261241** - scritti difensivi Presidente Provincia di Bergamo, Via Tasso.

Amministrazione Provinciale di Cremona: c.c.p. **284265** - scritti difensivi Presidente Provincia di Cremona.

Amministrazioni Comunali: c.c.p. \_\_\_\_\_ - scritti difensivi Sindaco pro-tempore del comune.

*A cura del G.E.V Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria del Parco del Serio*



**G.E.V Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria del Parco del Serio**  
**Prontuario delle Sanzioni**



<b>L.R. N° 86 30 novembre 1983 Normativa in materia di Aree Protette</b>	
Organo competente a ricevere il verbale	A favore Ente Parco. C..C.P. N° 46218574

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE			
	Legge	Art. Viol.	Art. Sanz.	Pagam. Misura ridotta	Pagamento minimo	Pagamento Massimo	Note
-danno ambientale con possibilità di ripristino	L.R.N°86 30 Nov.1983	Art.28	Art.27		516 €	Doppio o triplo del profitto	1
-danno ambientale senza possibilità di ripristino	L.R.N°86 30 Nov.1983	Art.29	Art.27		774 €	Triplo o quadruplo del profitto	2
-danno ambientale di minima entità	L.R.N°86 30 Nov.1983	Art.30	Art.27	entro 60 giorni € 172	103 €	516 €	3
<b>Riserva PALATA MENASCIUTTO</b>	<b>Riserva MALPAGA BASELLA</b>						
Violazioni: vedi delibera Istitutiva Consiglio Regionale 28 luglio 1988 n. IV/1178 e piano della Riserva Naturale allegato alla delibera 23 gennaio 1998 N° 6/34326. Art.4.1 Sanzione amministrativa: art. 28, art. 29 o art. 30 L.R. 30 novembre 1983 N° 86, a favore Ente Parco.	Violazioni: vedi delibera istitutiva Consiglio Regionale 24 Ottobre 2017 n° X/1643 Sanzione amministrativa: art. 28, art. 29 o art. 30 L.R. 30 novembre 1983 N° 86, a favore Ente Parco.						

- 1= 1. sanzione compresa fra il doppio ed il triplo del profitto derivante dall'illecito, comunque non inferiore a € 516. / 2. L'autorità competente provvede altresì ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità e i termini e preavvertendo che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione e a spese del contravventore. / 3. La sanzione pecuniaria di cui al precedente primo comma può essere ridotta fino ad un terzo del minimo, nel caso di immediata e completa ottemperanza all'obbligo di ripristino. / 4. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'1% dell'ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno intero di ritardo. / 5. Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
- 2= 1. sanzione compresa fra il triplo ed il quadruplo del profitto derivante dall'illecito, comunque non inferiore a € 774. / 2. L'autorità competente provvede altresì ad ingiungere il recupero ambientale, stabilendone le modalità e i termini, prevedendo interventi di miglioramento ambientale compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione e a spese del contravventore. / 3. In caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'1% dell'ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno intero di ritardo. / 4. Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
- 3= 1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuna l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale o che non comportino danno ambientale. / 2. In caso di totale assenza di profitto da parte del trasgressore, la sanzione può essere ulteriormente ridotta fino a 51 €.



**G.E.V Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria del Parco del Serio**  
**Prontuario delle Sanzioni**



**L.R. N°10 31 Marzo 2008 Tutela e conservazione della piccola fauna e della vegetazione spontanea**

Organo competente a ricevere il verbale | A favore Ente Parco. C..C.P. N°46218574

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE			
	Legge	Art. violato	Art. sanzion.	Pagam. Misura ridotta	Pagamento minimo	Pagamento massimo	Note
-divieto di raccolta rane dal 1 ottobre al 30 giugno, nel restante periodo dell'anno è consentita la cattura di rane verdi adulte specie rana klepton esculenta e rane rosse specie temporaria (massimo 30 rane al giorno per persona)	L.R. N°10 31 Mar. 2008	art. 4 comma 2	art. 13 comma 4	entro 60 giorni € 100	€ 50	€ 500	1
-divieto raccolta lumache dal 1 marzo al 30 settembre, dopo massimo 30 lumache per persona) solo dall'alba al tramonto a mani libere	L.R. N°10 31 Mar. 2008	art. 3 comma 3	art. 13 comma 4	entro 60 giorni € 100	€ 50	€ 500	1
-divieto trasporto e commercio dei gamberi d'acqua dolce.	L.R. N°10 31 Mar. 2008	art. 3 comma 5	art. 13 comma 4	entro 60 giorni € 100	€ 50	€ 500	1
-divieto di raccolta flora spontanea protetta contenuta nell'apposito elenco, la raccolta è consentita per i mirtilli nero e rosso per una quantità giornaliera di 1Kg a persona o più persone per un quantitativo massimo di 4 Kg.	L.R. N°10 31 Mar. 2008	art. 6 comma 1	art. 13 comma 4	entro 60 giorni € 100	€ 50	€ 500	1
-divieto di raccolta piante officinali regio decreto 772/1932.	L.R. N°10 31 Mar. 2008	art. 6 comma 7	art. 13 comma 4	entro 60 giorni € 100	€ 50	€ 500	1
-divieto di estirpazione e danneggiamento cortice erbosa, radici, bulbi, tuberi e parti aeree propri della flora spontanea protetta di cui art. 6.	L.R. N°10 31 Mar. 2008	art. 9 comma 1	art. 13 comma 4	entro 60 giorni € 100	€ 50	€ 500	1
-divieto di rilascio di individui di qualsiasi specie di invertebrati, anfibi, rettili non autoctoni, parimenti vietata l'introduzione di specie vegetali alloctone.	L.R. N°10 31 Mar. 2008	art. 10 comma 1 e 2	art. 13 comma 5	entro 60 giorni € 400	€ 200	€ 2000	2
-bruciatura e impiego di erbicidi in corpi d'acqua e terreni di ripa	L.R. N°10 31 Mar. 2008	art. 5 comma 6	art. 13 comma 1	entro 60 giorni € 1000	€ 500	€ 4000	3

1= art. 13 comma 6 Per totale assenza di profitto le sanzioni possono esser ridotte fino alla metà per comma 4

2= obbligo eradicazione specie alloctona introdotta

3= obbligo ripristino



**G.E.V Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria del Parco del Serio**  
**Prontuario delle Sanzioni**



**L.R. N°14 08 Agosto 1998 Nuove Norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava**  
**L.R N°. 2 10 Gennaio 1989 Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione**

Organo competente a ricevere il verbale \_\_\_\_\_ A favore di Ente Parco. (C..C.P. N°46218574) / Comune(.....) / Provincia (.....)

Le guardie ecologiche per la L.R. 8 agosto 1998 n. 14 Art.30 c2, hanno competenza solo a fronte di accordo Comune – Ente Parco, altrimenti verbali di segnalazione o rapporto informativo.	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE			
	Legge	Art. violato	Art. sanzion.	Pagam. Misura ridotta	Pagamento minimo	Pagamento massimo	Note
Violazione -- contenuti dell'autorizzazione tipo e qualità delle sostanze minerali, estensione e profondità massime consentite, obblighi assunti, cauzione.	L.R. N°14 8 Agost.1998	art. 13					
Violazione -- esecuzione opere di riassetto.	L.R. N°14 8 Agost.1998	art. 21					
Violazione -- vietata estrazione materiale litoidi nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale senza autorizzazione da enti pubblici competenti	L.R. N°14 8 Agost.1998	art. 37					
Violazione -- vietati interventi estrattivi in fondi agricoli che comportino asporto di materiale inerte al di fuori del fondo o dei fondi dell'azienda agricola secondo rapporti particolari.	L.R. N°14 8 Agost.1998	art. 36					
-coltivazione senza autorizzazione	L.R. N°14 8 Agost.1998	art.15	art. 29:		€ 10.329		1
-quantitativi in eccedenza rispetto all'autorizzazione	L.R. N°14 8 Agost.1998	art.15	art. 29:		€ 5.164		2
-disattesa obblighi imposti dalla autorizzazione	L.R. N°14 8 Agost.1998	art. 15	art. 29:		€ 2.582	€ 10.329	
-infedele comunicazione dati statistici e mancata messa a disposizione mezzi per l'attività di controllo	L.R. N°14 8 Agost.1998	art.15	art. 29:		€ 258	€ 1033	3
<b>MINERALI DA COLLEZIONE</b>							
Violazione -- disciplina le modalità di ricerca e di raccolta dei minerali da collezione.	L.R N° 2 10 Gen 1989	art. 2	art.9	entro 60 giorni € 50,	€ 25	€ 258,	4
Violazione -- impiego esclusivo di attrezzature manuali e divieto d'uso di mezzi meccanici.	L.R N° 2 10 Gen 1989	art.3	art.9	entro 60 giorni € 344;	€ 258	€ 1032,	4
Violazione -- impiego esclusivo di attrezzature manuali e divieto d'uso di esplosivo	L.R N° 2 10 Gen 1989	art.3	art.9	entro 60 giorni € 861	€ 1291	€ 2582,	4

1 = tra 30 e 60 volte la somma di cui alla lettera a), comma 1 art. 15, comunque non inferiore a € 10.329  
 2 = tra 15 e 30 volte la somma di cui [...] art. 15, comunque non inferiore a € 5.164;  
 3 = (=10% delle sanzioni del punto precedente).  
 4 = a favore Ente Parco. (C..C.P. N°46218574)

A cura del G.E.V Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria del Parco del Serio



G.E.V Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria del Parco del Serio  
Prontuario delle Sanzioni



**L.R. N°5 24 Marzo 2004 Materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio.**  
**Collegato ordinamento: Attività del settore apistico**

Organo competente a ricevere il verbale di segnalazione    Provincia (.....)    ASL Veterinaria (.....)

<b><u>API</u></b>	<b>DISPOSTO DI LEGGE</b>			<b>SANZIONI PREVISTE</b>			
	<i>Legge</i>	<i>Art. violato</i>	<i>Art. sanzion.</i>	<i>Pagam. Misura ridotta</i>	<i>Pagamento minimo</i>	<i>Pagamento massimo</i>	<i>Note</i>
-entro 31 gennaio comunicazione all'ASL della localizzazione invernale alveari e se stanziali o nomadi viene rilasciato cartello da esporre presso gli stessi;	L.R. n. 5 24 marzo 2004	art.11 com.1	art.11 com.4	entro 60 giorni € 25	€ 25	€ 75	1
-chi vende o trasferisce api vive deve avere certificato ASL (meno di 30 giorni) attestante la provenienza da un apiario non soggetto a malattie da denunciare e con eseguito il trattamento per la varroasi e che non sia stato sottoposto a provvedimenti di polizia veterinaria;	L.R. n. 5 24 marzo 2004	art.11 com.2	art.11 com.4	entro 60 giorni € 25	€ 25	€ 75	1
-divieto di trattamento antiparassitario dall'inizio fioritura alla caduta dei petali e obbligo falcio erba sottostante se con vegetazione fiorita.	L.R. n. 5 24 marzo 2004	art.11 com.3	art.11 com.4	entro 60 giorni € 25	€ 25	€ 75	2

1 = a favore di ASL competente  
2 = a favore di Provincia competente



**G.E.V Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria del Parco del Serio**  
**Prontuario delle Sanzioni**



**L.R. N°31 05 Dicembre 2008 Testo Unico in materia di Agricoltura, Foreste, Pesca e Sviluppo Rurale**

**Capo I Titolo VIII Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.  
Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993.**

Organo competente a ricevere il verbale \_\_\_\_\_ Ente Parco (C..C.P. N° 46218574) / Comune (.....)

FUNGHI	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE			
	Legge	Art. violato	Art. sanzion.	Pagam. Misura ridotta	Pagamento minimo	Pagamento massimo	Note
-raccolta consentita dall'alba al tramonto manualmente	L.R.N°31 5 Dicembre 2008	art.98 comma 1 lett. a	art. 110	entro 60 giorni € 17	€ 25	€ 51	1
- limite massimo 3 kg. /persona salvo armillaria spp – chiodino- genere senza limiti quantitativi	L.R.N°31 5 Dicembre 2008	art.98 comma 1 lett. b	art. 110	entro 60 giorni € 17	€ 25	€ 51	1
- vietata raccolta asportazione e movimentazione dello strato umifero e di terriccio, raccolta funghi decomposti e di ovuli chiusi di amanita cesaria, uso di contenitori non areati per il trasporto	L.R.N°31 5 Dicembre 2008	art.98 comma 1 lett. d	art. 110	entro 60 giorni € 17	€ 25	€ 51	1
-obbligatorio uso di contenitori rigidi idonei a favorire la dispersione delle spore nel trasporto	L.R.N°31 5 Dicembre 2008	art.98 comma 1 lett. e	art. 110	entro 60 giorni € 17	€ 25	€ 51	1
- raccolta vietata aree nuovo rimboschimento fino a 15 anni della messa a dimora	L.R.N°31 5 Dicembre 2008	art.100 comma 2	art. 110	entro 60 giorni € 17	€ 25	€ 51	1
Per <b>Palata Menasciutto</b> ed area di rispetto si applica quanto previsto dalle <b>Norme Tecniche di Attuazione art. 4.1. (5) e ultimo capoverso del Piano Riserva Naturale allegato alla delibera N° 34326 del 23 gennaio 1998.</b>	L.R.N°86 30 novembre 1983	art. 28, art. 29 o art. 30	Art.27	Art.30 entro 60 giorni € 172	art.28 516 € art.29 774 € art.30 103 €	art.30 516 €	2

1= a favore Comune competente con confisca del bene

2= a favore Ente Parco.



**G.E.V Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria del Parco del Serio**  
**Prontuario delle Sanzioni**



**L.R. N°31 05 Dicembre 2008 Testo Unico in materia di Agricoltura, Foreste, Pesca e Sviluppo Rurale**  
**Capo II Titolo VIII Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei (Tartufi)**

Organo competente a ricevere il verbale \_\_\_\_\_ Provincia (.....) / Ente Parco (C..C.P. N° 46218574)

TARTUFI	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE			
	Legge	Art. violato	Art. sanzion.	Pagam. Misura ridotta	Pagamento minimo	Pagamento massimo	Note
Violazione -tutte le specie di tartufi sono protette, ne è consentita la sola raccolta controllata, vietato l'estirpazione ed il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi.	L.R. N°31 5 dicembre 2008	art. 114	art. 129 comma 1	entro 60 giorni € 206	€ 103	€ 1032	1
Violazione -nei periodi della raccolta come da calendari della Provincia o Parco regionale pubblicati sul BUR ed esposti agli albi pretori dei Comuni è consentita la sola raccolta di tartufi commestibili compresi nell'elenco della L 752/1985, la ricerca con l'ausilio di non più di due cani addestrati, lo scavo con vanghetta o zappetta, le buche create devono essere riempite col terriccio asportato. Divieto di raccolta di tartufi immaturi e non compresi nell'elenco.	L.R. N°31 5 dicembre 2008	art. 116	art. 129 comma 1	entro 60 giorni € 206	€ 103	€ 1032	1
Violazione -divieto di raccolta nelle riserve naturali, nelle aree di nuovo rimboschimento prima di 15 anni.	L.R. N°31 5 dicembre 2008	art. 123	art. 129 comma 1	entro 60 giorni € 206	€ 103	€ 1032	1
Violazione -necessita essere in possesso di apposito tesserino di idoneità (art. 5 legge 16 dicembre 1985 n. 752) vidimato annualmente.	L.R. N°31 5 dicembre 2008	art. 120	art. 129 comma 2	entro 60 giorni € 172	€ 103	€ 516	
Violazione -necessita essere in possesso di apposito tesserino di idoneità (art. 5 legge 16 dicembre 1985 n. 752) vidimato annualmente. <i>Tesserino solo dimenticato con obbligo di esibizione entro 1 settimana al parco</i>	L.R. N°31 5 dicembre 2008	art. 120	art. 129 comma 2	entro 60 giorni € 10	€ 5	€ 51	
Per <b>Palata Menasciutto</b> ed area di rispetto si applica quanto previsto dalle <b>Norme Tecniche di Attuazione</b> art. 4.1. (5) e ultimo capoverso del Piano Riserva Naturale allegato alla delibera N° 34326 del 23 gennaio 1998.	L.R. N°86 30 novembre 1983	art. 28, art. 29 o art. 30	Art.27	Art.30 entro 60 giorni € 172	art.28 516 € art.29 774 € art.30 103 €	art.30 516 €	2

1 = raddoppiato nelle aree di cui art. 123

2= a favore Ente Parco.



**G.E.V Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria del Parco del Serio**  
**Prontuario delle Sanzioni**



**L.R. N°31 05 Dicembre 2008 Testo Unico in materia di Agricoltura, Foreste, Pesca e Sviluppo Rurale**  
**Capo I Titolo IV Disposizioni sulle superfici e sull'economia forestali**

Organo competente a ricevere il verbale	A favore Ente Parco C.C.P. 46218574
-----------------------------------------	-------------------------------------

Taglio piante e trasformazione boschi	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE			
	Legge	Art. violato	Art. sanzion.	Pagam. Misura ridotta	Pagamento minimo	Pagamento massimo	Note
<i>Per trasformazione del bosco si intende ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale.</i>							
Violazione - trasformazione del bosco senza preventiva autorizzazione, tipo di reimpianto che si intende fare, modalità di esecuzione.	L.R N°31 5 Dic.2008	art.43 comma 1	art. 61 comma 2		€ 105	€ 316	1
Violazione - il taglio a raso dei boschi d'alto fusto è vietato (salvo: attacchi parassitari, linee elettriche, telefoniche ecc..).	L.R N°31 5 Dic.2008	art.43 comma 4	art. 61 comma 2				
<i>Si intende per trasformazione d'uso del suolo ogni intervento artificiale che comporta una modifica permanente delle modalità di utilizzo e occupazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico</i>							
Violazione - vietati gli interventi di trasformazione d'uso del suolo non autorizzati.	L.R N°31 5 Dic.2008	art.44	art. 61 comma 3		€ 52	€ 158	1
Violazioni - di entrambi gli articoli 43 e 44 - la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo con obbligo di richiedere autorizzazione in sanatoria. Se l'opera non è autorizzabile è previsto l'obbligo di ripristino e recupero ambientale dei luoghi.	L.R N°31 5 Dic.2008	art.43 + art.44	art. 61 comma 4				
<i>Si considerano attività selvicolturali tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti.</i>							
Violazione - obbligo presentazione denuncia inizio attività per ogni attività selvicolturale all'interno del bosco.	L.R N°31 5 Dic.2008	art.50 comma 7	art. 61 comma 5		€ 52	€ 158.	2
Violazione - chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell'articolo 42, o sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), in difformità dalle norme forestali regionali oppure dalle deroghe introdotte alle norme forestali regionali dai piani di assestamento e di indirizzo forestale ai sensi dell'articolo 50, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie.	L.R N°31 5 Dic.2008	art. 50, comma 6	art. 61 comma 6		€ 52	€263	



	Legge	Art. violato	Art. sanzion.	Pagam. Misura ridotta	Pagamento minimo	Pagamento massimo	Note
-Con regolamento sono approvate le norme forestali regionali, con disposizioni distinte per tipi forestali,prevedendo norme dedicate alla gestione selvicolturale all'interno delle aree protette. Le attività selvicolturali, ovunque esercitate, devono essere conformi alle norme forestali regionali. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, chi viola le ulteriori norme forestali regionali di cui all'articolo 50, comma 4, oppure le deroghe alle norme forestali regionali introdotte dai piani di assestamento e di indirizzo forestale ai sensi dell'articolo 50, comma 6	L.R N°31 5 Dic.2008	art.50 comma 4	art. 61 comma 7		€105	€1.055	
<u>Violazione</u> --chi distrugge o danneggia il soprassuolo arboreo nelle superfici classificate a bosco, anche nel caso di sradicamento di singole piante, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni pianta, da una a tre volte il valore riportato nella tabella di cui all'allegato B. La medesima sanzione si applica in caso di taglio o danneggiamento di matricine, riserve o alberi da destinare all'invecchiamento indefinito ai sensi del regolamento di cui all'articolo 50, comma 5, lettera d).	L.R N°31 5 Dic.2008	art.50 comma 5, lettera d	art. 61 comma 8				
<u>Violazione-</u> Chi distrugge o danneggia le superfici classificate a bosco a mezzo del fuoco, nonché distrugge o danneggia la rinnovazione forestale Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo	L.R N°31 5 Dic.2008	art.45 comma 4	art. 61 comma 9		€105	€527	3
Le trasgressioni al divieto di accensione di fuochi all'interno dei boschi o in prossimità di questi di cui all'articolo 45, comma 10,	L.R N°31 5 Dic.2008	art 45 comma 10	art. 61 comma 9		€105	€316	
<u>Violazione-</u> Chi transita senza l'autorizzazione di cui all'articolo 59, commi 3 e 4	L.R N°31 5 Dic.2008	art 59 commi 3/4	art. 61 comma 10		€105	€316	4
<u>Violazione-</u> chi installa gru a cavo o fili a sbalzo in assenza delle procedure di assenso di cui all'articolo 59, comma 7, o non li rimuove al termine dell'utilizzo concesso	L.R N°31 5 Dic.2008	art.59 comma 7	art. 61 comma 11		€527	€1.583	
Gli enti di cui al comma 12, in caso di distruzioni o danneggiamenti, intimano al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose danneggiate; in caso di inottemperanza, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore.	L.R N°31 5 Dic.2008		art. 61 comma 13				

1= Per ogni 10 mq. o frazione di superficie interessata e/o trasformata.

2= Sanzione elevata in mancanza di elaborati tecnici.

3= Per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie

4= Tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione ad essi rilasciata.



G.E.V Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria del Parco del Serio  
Prontuario delle Sanzioni



**R.R N° 3 24 Marzo 2006 Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) L.R. N°26 12 Dicembre 2003**

Organo competente a ricevere il verbale

A favore della Regione Lombardia (art. 135, comma 1 - D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152).....

**PARTE DI COMPETENZA G.E.V.**

Titolo I – disposizioni generali art. 5 - Acque reflue domestiche e assimilate art. 6 – Rinvio Titolo II - disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate art. 7 - Recapito nelle reti fognarie degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate art. 8 – Disciplina degli scarichi degli insediamenti isolati Titolo III - disciplina gli scarichi delle reti fognarie CAPO I – DIPOSIZIONI COMUNI art. 9 – Divieti e obblighi art. 10 – Prescrizioni di carattere generale CAPO II – disciplina degli scarichi di acque reflue Urbane proveninetti daagglomerati con popolazione equivalente superiore a 2000 a.e. art. 11 – Trattamenti appropriati degli scarichi di acque reflue urbane	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE	
	Legge	Art. violato	Art. sanzion.		Note
<u>Violazione</u> --nelle zone servite da reti fognarie, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere allacciati alle stesse osservando i regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato.	R.R N°3 24 mar.2006	art. 7 comma 1		Art. Sanzionatorio art. 133 comma 2 – D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152  (assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata):  scarichi di edifici isolati ad uso abitativo: da € 600 a € 3.000;  tutte le altre tipologie: da € 6.000 a € 60.000,	
<u>Violazione</u> - I nuovi scarichi degli insediamenti isolati aventi un carico organico <50 abitanti equivalenti (a.e.) non possono essere recapitati in corpi d'acqua superficiali.	R.R N°3 24 mar.2006	art. 8 comma 1 lett. a			
<u>Violazione</u> - i nuovi scarichi degli insediamenti isolati aventi un carico organico <50 abitanti equivalenti devono essere sottoposti a trattamento mediante: --vasca Imhoff o fossa settica, gestita in modo da garantire per i solidi sedimentabili il rispetto del valore di emissione di 0,5 ml/l; --trincee di sub-irrigazione, senza o con drenaggio, in relazione alla permeabilità del terreno.	R.R N°3 24 mar.2006	art. 8 comma 2			
<u>Violazione</u> --le acque meteoriche derivanti dagli insediamenti isolati aventi un carico organico <50 abitanti equivalenti devono essere raccolte separatamente, avviando al trattamento solo le acque reflue.	R.R N°3 24 mar.2006	art. 8 comma 3			
<u>Violazione</u> --gli scarichi degli insediamenti isolati aventi un carico organico ≥50 abitanti equivalenti sono soggetti, in rapporto alle loro caratteristiche (nuovi o in atto, natura del recapito e carico organico in a.e.) alle pertinenti disposizioni definite per gli scarichi delle reti fognarie relativi ad agglomerati di uguale popolazione equivalente.	R.R N°3 24 mar.2006	art. 8 comma 4			
<u>Violazione</u> -- gli scarichi in atto degli insediamenti isolati aventi un carico organico <50 abitanti equivalenti devono essere adeguati alle pertinenti disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (28/03/2006)	R.R N°3 24 mar.2006	art. 8 comma 5			
<u>Violazione</u> --i nuovi scarichi di acque reflue urbane non possono essere recapitati sul suolo o negli stanti superficiali del sottosuolo: nelle zone vulnerabili da nitrati individuate dal PTUA (Programma di tutela e uso delle acque) di cui all'art. 45, comma 3 L.R. 26/2003; nelle zone appartenenti al bacino idrografico dei laghi ..... omissis .....	R.R N°3 24 mar.2006	art. 9 comma 1			

	<i>Legge</i>	<i>Art. violato</i>	<i>Art. sanzion.</i>	<i>SANZIONI PREVISTE</i>	<i>Note</i>
<u>Violazione</u> --gli scarichi in atto di acque reflue urbane nei recapiti di cui all'art. 9, c.1 devono essere disattivati e recapitati in acque superficiali, nel rispetto del presente regolamento entro 3 anni dalla data di entrata in vigore dello stesso (28/03/2006)	R.R N°3 24 mar.2006	art. 9 comma 2		<i>Art. Sanzionatorio</i> art. 133 comma 2 – D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152	
<u>Violazione</u> --nelle reti fognarie al servizio di una popolazione <400 a.e. sono ammessi esclusivamente gli scarichi di acque reflui industriali che rispettino i valori limite di emissione delle tabelle dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/1999 di seguito indicate: --se le reti recapitano in acque superficiali, tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali; --se le reti recapitano sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, tabella 4	R.R N°3 24 mar.2006	art. 9 comma 5		(assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata):  scarichi di edifici isolati ad uso abitativo: da € 600 a € 3.000;  tutte le altre tipologie: da € 6.000 a € 60.000	
<u>Violazione</u> --gli scarichi di acque reflue urbane possono essere recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera c) del d.Lgs. 152/1999 e delle prescrizioni di cui all'allegato 5 al decreto stesso, nonché dei criteri e dei valori limite di emissione fissati dal presente regolamento.	R.R N°3 24 mar.2006	art. 10 comma 6			
<u>Violazione</u> --i nuovi scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente < 2000 a.e. devono essere sottoposti ai seguenti trattamenti appropriati ..... omissis .....: --se al servizio di una popolazione equivalente da 50 a 100 a.e., vasca Imhoff; --se al servizio di una popolazione equivalente superiore a 100 e fino a 400 a.e., in tutti casi in cui le condizioni ambientali lo consentono, secondario, preferibilmente di tipo estensivo, preceduto da vasca Imhoff o fossa settica, ovvero biologico; --se al servizio di una popolazione equivalente >400 e <2000 a.e., secondario.	R.R N°3 24 mar.2006	art. 11 comma 1			
<u>Violazione</u> --i nuovi scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente >400 e <2000 a.e. devono essere sottoposti a trattamento secondario, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3 dell'allegato B, nel caso di recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.	R.R N°3 24 mar.2006	art. 11, comma 2			
<u>Violazione</u> --qualora recapitati in corpi idrici superficiali destinati all'uso potabile o alla balneazione....omissis...	R.R N°3 24 mar.2006	art. 11 comma 4			
<u>Violazione</u> --gli scarichi di cui al comma 1 recapitati in corpi d'acqua superficiali ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati.....omissis...	R.R N°3 24 mar.2006	art. 11 comma 5			
<u>Violazione</u> --gli scarichi in atto di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente < 2000 a.e. recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo devono essere adeguati alle pertinenti disposizioni del presente articolo entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (28/03/2006)	R.R N°3 24 mar.2006	art. 11, comma 6			



**G.E.V Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria del Parco del Serio**  
**Prontuario delle Sanzioni**



<b>DECRETO LEGISLATIVO N° 152    3 Aprile 2006    Norme in materia ambientale</b>		
<b>Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti</b>		
Organo competente a ricevere il verbale	A favore Provincia (art. 263 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152).	

Rifiuti	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE			
	Legge	Art. violato	Art. sanzion.	Pagam. Misura ridotta	Pagamento minimo	Pagamento massimo	Note
Violazione --abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo <b>effettuato da privati cittadini.</b> rifiuti non pericolosi	D.leg. N°152 3 Aprile 2006	art. 192, comma 1	art. 255 comma 1	€600	€ 300	€ 3000	
Violazione --abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo effettuato da privati cittadini. rifiuti pericolosi	D.leg. N°152 3 Aprile 2006	art. 192, comma 1	art. 255 comma 1	doppio	doppio	doppio	
Violazione --immissione di rifiuti di qualsiasi genere, solidi o liquidi, nelle acque superficiali e sotterranee <b>effettuato da privati cittadini.</b> rifiuti non pericolosi	D.leg. N°152 3 Aprile 2006	art. 192, comma 2	art. 255 comma 1	€600	€ 300	€ 3000	
Violazione --immissione di rifiuti di qualsiasi genere, solidi o liquidi, nelle acque superficiali e sotterranee <b>effettuato da privati cittadini.</b> rifiuti pericolosi	D.leg. N°152 3 Aprile 2006	art. 192, comma 2	art. 255 comma 1	doppio	doppio	doppio	
Nel caso in cui la violazione è a loro imputabile a titolo di dolo o colpa, sono responsabili in solido il proprietario dell'area e i titolari di diritti reali o personali di godimento sulla stessa. Il dolo o la colpa devono essere accertati in contraddittorio con i soggetti interessati !!	D.leg. N°152 3 Aprile 2006	art. 192, comma 3					
qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica (= ditte, enti, ecc.) ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.	D.leg. N°152 3 Aprile 2006	art. 192, comma 4					
Violazione ---abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e immissione di rifiuti di qualsiasi genere, solidi o liquidi, nelle acque superficiali e sotterranee <b>effettuato da imprese o enti</b>	D.leg. N°152 3 Aprile 2006	art. 192, commi 1 e 2	art. 256 comma 2	<b>Verbale di segnalazione!!</b>	<b>Sanzione penale</b>		



G.E.V Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria del Parco del Serio  
Prontuario delle Sanzioni



**RISERVA NATURALE “PALATA MENASCIUTTO”      D.G.R N°6/34326 23 gennaio 1998**

Organo competente a ricevere il verbale di segnalazione      A favore Ente Parco.      C..C.P. N° 46218574

<b>Divieti e limiti alle attività antropiche.</b>	<i>DISPOSTO DI LEGGE</i>		
	<i>Legge</i>	<i>Art. violato</i>	<i>Art. sanzion.</i>
<b>D.G.R N°6/34326 23 gennaio 1998      Art.4.1</b>			
<b>2)</b> -Vietato transitare con cavalli e biciclette, se non su strade carrabili ( esteso anche alle strade carrabili se escursione riferita a più di 3 persone.	L.R.N°86 30 Nov.1983	-Art.28 -Art.29 -Art.30	Art.27
<b>3)</b> -Vietato l'accesso a gruppi superiori a 5 persone se non accompagnati da personale del Parco o comunque espressamente autorizzati dall'Ente Parco.			
<b>4)</b> -Vietata la pesca lungo le sponde fluviali comprese entro i confini della riserva, nonché dalle sponde interne delle lanche. la pesca sportiva con una sola canna per persona, è consentita unicamente dalle sponde esterne delle due lanche usufruendo delle piazzole opportunamente segnalate.			
<b>5)</b> -Vietata la raccolta di funghi, frutti del sottobosco e tartufi.			
<b>6)</b> -Vietata la navigazione a motore nel tratto fluviale compreso entro i confini della riserva ed è vietato l'accesso a qualunque tipo di natante nelle due lanche se non per motivi inerenti la manutenzione delle stesse, autorizzati dal gestore.			
<b>7)</b> -Vietato esercitare qualunque attività connessa con l'esercizio della circostante zona di ripopolamento e cattura o con qualunque altra attività attinente alla materia venatoria, quali gare o prove cinofile.			



**G.E.V Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria del Parco del Serio**  
**Prontuario delle Sanzioni**



<b>RISERVA NATURALE “PALATA MENASCIUTTO”</b>		<b>D.C.R. N°IV/1178 28 Luglio 1988</b>	
Organo competente a ricevere il verbale di segnalazione	A favore Ente Parco.	C..C.P. N° 46218574	

<p align="center"><b>Divieti e limiti alle attività antropiche.</b></p>	DISPOSTO DI LEGGE		
	Legge	Art. violato	Art. sanzion.
<p align="center"><b>D.C.R. N°IV/1178 28 Luglio 1988 ( Art. VII ) a) nell’area di riserva naturale è:</b></p>			
1) -Vietato realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all’ordinaria e straordinaria manutenzione.....	L.R.N°86 30 Nov.1983	-Art.28 -Art.29 -Art.30	Art. 27
2) -Vietato costruire o modificare strade e infrastrutture in genere, nonché costruire recinzioni.....			
3) -Vietato realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico.			
4) -Vietato aprire cave o torbiere, riattivare quelle inattive e comunque estrarre materiali inerti.			
5) -Vietato effettuare interventi di bonifica delle zone umide.			
6) -Vietato impiantare campeggi liberi o organizzati e insediamenti turistici di qualsiasi tipo.			
7) -Vietato raccogliere e esportare la flora spontanea.			
8) -Vietato attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di normale manutenzione, nonché quanto previsto dal piano parco e autorizzati dallo stesso.			
9) -Vietato introdurre animali o vegetali estranee e comunque effettuare interventi atti ad alterare l’equilibrio biologico delle specie animali e vegetali.			
10) -Vietato esercitare la caccia .....			
11) -Vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata e costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi.			
12) -Vietato introdurre cani.			
13) -Vietato svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive.			
14) -Vietato accendere fuochi all’aperto.			
15) -Vietato introdurre nuove colture di pioppo e di altre specie arboree a rapido accrescimento.			
16) -Vietato effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall’Ente gestore.			
17) -Vietato effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione culturale ovvero una trasformazione d’uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente seguito dall’Ente.....			
18) -Vietato effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché siepi arboree e arbustive lungo il margine di strade, corpi d’acqua o coltivi, se non autorizzati dall’Ente..			
19) -Vietato esercitare il pascolo.			
20) -Vietato trasformare i prati stabili.			
21) -Vietato transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agricola e forestale.			

<b>22)</b> -Vietato uscire dai sentieri battuti e dalle piazzole di sosta appositamente segnalati.	Legge	Art. violato	Art. sanzion
<b>23)</b> -Vietato disturbare, danneggiare,catturare ed uccidere animali, raccogliere e distruggere i loro nidi,danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di spoglie di animali o parti di esse, fatto salvo l'esercizio della pesca e le attività connesse con l'esercizio della zona di ripopolamento e cattura, nonché la ricerca scientifica e gli interventi igienico-sanitario eseguiti direttamente dall'Ente gestore o autorizzati.			
<b>24)</b> -Vietato esercitare ogni altra attività anche di carattere temporaneo, indicata dal piano che comporti l'alterazione alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.			
<b>25)</b> -Vietato produrre rumori, suoni e luci.			
<b>26)</b> -Vietato effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe di decreti se non autorizzati dall'Ente gestore.			
<b>b)</b>	L.R.N°86 30 Nov.1983	-Art.28 -Art.29 -Art.30	Art. 27
<p>Nell'<u>area di rispetto</u> sono vietate le opere e gli interventi di cui ai punti <b>1,2,3,4,6,8,10,12,13,16,17,18,23,24</b>, della precedente lettera <b>a)</b></p>			



G.E.V Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria del Parco del Serio  
Prontuario delle Sanzioni



**RISERVA NATURALE “MALPAGA - BASELLA” D.C.R. n. X/1643 del 24 Ottobre 2017**

Organo competente a ricevere il verbale di segnalazione | A favore Ente Parco. C..C.P. N° 46218574

<b>Divieti e limiti alle attività antropiche.</b>	<i>DISPOSTO DI LEGGE</i>		
	<i>Legge</i>	<i>Art. violato</i>	<i>Art. sanzion.</i>
<i>D.C.R. n. X71643 del 24 Ottobre 2017 a) nell'area di riserva naturale è:</i>			
1) -Vietato realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione o risanamento conservativo senza alterazione dei volumi, se non per la creazione e l'ammodernamento degli impianti igienici.	L.R.N°86 30 Nov.1983	-Art.28 -Art.29 -Art.30	Art. 27
2) -Vietato costruire o modificare strade e infrastrutture in genere, nonché costruire recinzioni.			
3) -Vietato realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico.			
4) -Vietato aprire cave o torbiere, riattivare quelle inattive e comunque estrarre materiali inerti.			
5) -Vietato esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo.			
6) - Vietato effettuare interventi di bonifica delle zone umide.			
7) - Vietato impiantare campeggi liberi o organizzati e insediamenti turistici di qualsiasi tipo.			
8) - Vietato raccogliere, esportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate.			
9) -Vietato attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di normale manutenzione, nonché quanto previsto dal piano parco e direttamente eseguito dall'Ente gestore, ovvero dallo stesso espressamente autorizzato.			
10) -Vietato introdurre animali o vegetali estranee e comunque effettuare interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali.			
11) -Vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata e costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi.			
12) -Vietato introdurre cani se non al guinzaglio e utilizzando unicamente i percorsi pedo-ciclabili esistenti.			
13) -Vietato svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, salvo espressa autorizzazione dell'Ente gestore.			
14) -Vietato accendere fuochi all'aperto.			
15) -Vietato introdurre nuove colture arboree a rapido accrescimento.			
16) -Vietato effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione culturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente seguito dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato			
17) -Vietato effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché siepi arboree e arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'Ente gestore.			
18) -Vietato esercitare il pascolo salvo che tale attività sia prevista in specifici progetti di gestione degli habitat direttamente eseguiti o autorizzati dall'Ente gestore.	<i>Legge</i>	<i>Art. violato</i>	<i>Art. sanzion</i>
19) -Vietato trasformare i prati aridi e incolti.			



20) - Vietato transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale.	L.R.N°86 30 Nov.1983	-Art.28 -Art.29 -Art.30	Art. 27
21) - Vietato disturbare, danneggiare,catturare ed uccidere animali, raccogliere e distruggere i loro nidi,danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di spoglie di animali o parti di esse, fatti salvi la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienici-sanitario eseguiti direttamente dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati.			
22) - Vietato produrre rumori, suoni e luci.			
23) – Vietato effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura se non autorizzati dall'Ente gestore.			
24) . Vietato esercitare l'attività venatoria, la cattura e l'uccisione delle specie animali.			
<b>25) – Vietato sorvolare l'area con ultraleggeri, aeromodelli, droni e altre apparecchiature analoghe, se non autorizzati dall'Ente gestore.</b>			
26) – Vietato esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano come incompatibile con le finalità della riserva, ovvero comportante alterazioni alla qualità ambientale, tali attività saranno precisate nel piano della riserva.			